

COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

SEDUTA :

Pubblica Non Pubblica

N. 6

SESSIONE :

Ordinaria Straordinaria

Data **25/06/2021**

CONVOCAZIONE :

1° 2°

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E TARIFFE TARI 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25, del mese di Giugno, alle ore 17:00 regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti in videoconferenza i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORANDO Alessia	x	
2	ROMANELLO Andrea	x	
3	PAGANO Valerio	x	
4	CORDONE Mauro		x
5	GOGNA Silvia	x	
6	SILVANO Martina	x	
7	REMERSARO Nadia		x
8	MIGNACCO Enrico Antonio	x	
9	DOTTI Maria Grazia	x	
10	GRATTONE Roberto Luigi	x	
11	FRANCO Debora	x	
TOTALI		9	2

Presiede la Sig.ra MORANDO Alessia, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Dott. Salvatore PAGANO Segretario comunale con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Mongiardino Ligure è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, in data 17/06/2021 con prot. n. 923/21 ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2021;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di € 37.254,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* e considerato che detto conguaglio è stato considerato nell'elaborazione del PEF 2021;

Considerato che limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021 (art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41);

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00 % fissata dalla Provincia di Alessandria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 31 maggio 2021 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mongiardino Ligure;

Visto l'articolo 251 comma 5 della legge 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:

1. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

Accertato che le misure tariffarie della tassa rifiuti solidi urbani assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;

Acquisito, il parere tecnico - contabile favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del Sindaco alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
4. di approvare le tariffe della tassa rifiuti "TARI" anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato "B";
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
6. di stabilire che il versamento della predetta tassa per l'anno 2021 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 30 OTTOBRE 2021
 - rata 2: 30 DICEMBRE 2021
7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00 % fissata dalla Provincia di Alessandria;
8. di dare atto, altresì, che tali tariffe assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, così come da Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2021;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale
10. di comunicare, ai sensi del comma 6 dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli entivocali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione;
11. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Alessia MORANDO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Pagano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)

Mongiardino Ligure, li 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Andrea Romanello

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Mongiardino Ligure, li 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Andrea Romanello

Il presente verbale di ordine del giorno viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale il giorno 14/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

Si certifica che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì

Mongiardino Ligure, li 14/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal 14/09/2021 al 29/09/2021 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Mongiardino Ligure, li 14/09/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Elisabetta Banchemo